

Deliberazione 11 ottobre 2010 – VIS 112/10

Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Sorgenia S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 ottobre 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2006, n. 267/06
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2007, n. 83/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2007, n. 272/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 70/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2009, VIS 93/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09.

Fatto

1. Dall'esame delle bollette acquisite dagli uffici dell'Autorità - nell'ambito dell'attività di monitoraggio sul rispetto da parte degli esercenti delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità - è risultato che Sorgenia S.p.A. (di seguito: Sorgenia o società) ha violato alcune disposizioni inerenti le bollette emesse nei confronti dei clienti del mercato libero domestici e non domestici.
2. Pertanto, con deliberazione VIS 93/09 l'Autorità ha avviato nei confronti della società un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie,

nonché per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi, per le seguenti violazioni relative alle fatture dei clienti del mercato libero:

- a. domestici: inosservanza dell'obbligo di indicare i corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 6, comma 1, delibera n. 152/06), dell'obbligo di riportare un Quadro sintetico e un Quadro di dettaglio conformi agli schemi definiti dall'Autorità negli Allegati 1 e 3 e di utilizzare le denominazioni ivi previste (art. 7, comma 1, e Allegati 1 e 3, delibera n. 152/06), dell'obbligo di indicare il tasso di interesse di mora applicato (art. 11, comma 1, lettera c), delibera n. 152/06), nonché dell'obbligo di riportare nei documenti di fatturazione dei clienti finali il recapito del servizio guasti comunicato dall'impresa distributrice competente (art. 20, comma 2, delibera n. 156/07);
 - b. non domestici connessi in bassa tensione: inosservanza dell'obbligo di riportare un Quadro sintetico e un Quadro di dettaglio, in particolare per quanto attiene all'aggregazione dei corrispettivi e all'omessa indicazione dei corrispettivi unitari per l'uso delle reti e il servizio di misura, conformi agli schemi definiti dall'Autorità negli Allegati 1 e 2 e di utilizzare le denominazioni ivi previste (art. 7, commi 1 e 2, e Allegati 1 e 2, delibera n. 152/06), dell'obbligo di indicare il tasso di interesse di mora applicato (art. 11, comma 1, lettera c), delibera n. 152/06), nonché dell'obbligo di riportare nei documenti di fatturazione dei clienti finali il recapito del servizio guasti comunicato dall'impresa distributrice competente (art. 20, comma 2, delibera n. 156/07).
3. Con nota 26 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 0062435/A) la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di partecipare all'audizione finale davanti al Collegio.
 4. In data 11 novembre 2009 (prot. Autorità n. 0066498) è stato consentito l'accesso agli atti.
 5. Nel corso dell'istruttoria Sorgenia ha depositato in data 18 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 0074849/A) una nota recante "Progetto di revisione del layout dei documenti di fatturazione".
 6. Con nota 12 marzo 2010 (prot. Autorità n. 011105), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando la contestazione delle predette violazioni.
 7. In data 4 maggio 2010 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a Sorgenia di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato d.P.R., una memoria difensiva ed eventuale documentazione, acquisite il successivo 18 maggio 2010 (prot. Autorità n. 0019214/A).

Valutazione giuridica

8. Con la deliberazione n. 152/06 l'Autorità ha approvato la "*direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità*", contenente

disposizioni volte a migliorare la comprensibilità e la trasparenza della bolletta anche dei clienti del mercato libero alimentati in bassa tensione. In particolare, tra i nuovi obblighi a carico degli esercenti vi è quello di riportare in bolletta un Quadro sintetico e un Quadro di dettaglio dei corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, incluse le denominazioni ivi previste.

9. Le disposizioni di cui alla deliberazione n. 152/06 sono entrate in vigore per i clienti del mercato libero:
 - domestici, dal 1 novembre 2007 (art. 25, comma 8, delibera n. 156/07);
 - non domestici connessi in bassa tensione, dal 1 ottobre 2008 (delibera ARG/elt 70/08).
10. Successivamente, con la deliberazione n. 156/07 l'Autorità ha stabilito l'obbligo di ciascun fornitore di riportare nei documenti di fatturazione dei clienti finali (compresi quelli del mercato libero) il recapito del servizio guasti comunicato dall'impresa distributrice competente (articolo 20, comma 2).
11. Con la nota 18 dicembre 2009 la società ha informato l'Autorità di aver ultimato la revisione del *layout* dei documenti fatturazione con effetto dal mese di gennaio 2010, allegando a tale fine *facsimili* di bollette.

A. Argomentazioni di Sorgenia

12. La società ha svolto argomentazioni sia di carattere generale sia specifiche, relative ad alcune delle violazioni contestate, ed ha prodotto bollette effettivamente emesse, a dimostrazione che i *facsimili* da essa prodotti sono entrati in produzione.
13. Sorgenia ha altresì svolto argomentazioni sulla quantificazione della sanzione.

A.1 Argomentazioni di carattere generale

14. Sorgenia ha dedotto che:
 - i) il progetto di adeguamento del *layout* delle bollette alla deliberazione n. 152/06 è stato avviato nel 2008, dunque prima dell'avvio del presente procedimento;
 - ii) detto adeguamento è stato portato a termine nonostante l'avvio nel medesimo anno, da parte dell'Autorità, del procedimento volto all'approvazione di una nuova direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas, conclusosi con la deliberazione ARG/com 202/09 che, comportando un'ulteriore implementazione, richiederà nuovi investimenti e tempistiche adeguate;
 - iii) l'attività commerciale nei confronti dell'utenza domestica è stata limitata ad un numero esiguo di clienti: circa 75.000 a fine 2008 e 140.000 a fine 2009;
 - iv) vi sono state difficoltà a reperire dai distributori le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di informazione di cui alla delibera n. 152/06.

A.2 Argomentazioni specifiche

15. La società ha sostenuto che:

- i) l'omessa indicazione dei corrispettivi unitari per l'uso delle reti e il servizio di misura sarebbe dovuta alla declinazione dei servizi di rete e delle componenti A, UC e MCT su differenti scaglioni e alla necessità di evitare che il cliente si trovi di fronte corrispettivi unitari diversi in ciascuna fattura; inoltre, nemmeno gli Allegati 3 e 4 della delibera n. 152/06 prevederebbero l'indicazione dei corrispettivi unitari; in ogni caso l'infrazione in esame sarebbe cessata;
- ii) la mancata indicazione in bolletta del tasso di interesse di mora sarebbe "compensata" dal richiamo nelle bollette delle condizioni contrattuali che prevedono detto tasso, nonché dal fatto che ad oggi la società non avrebbe mai applicato interessi di mora; anche tale condotta sarebbe cessata;
- iii) la disaggregazione del "Costo CO2" e dell'"aggiornamento del prezzo" all'interno della voce "Quota energia" sarebbe giustificata dall'esigenza di rendere aderenti le voci della fattura alla descrizione del prodotto contenuta nel contratto, nonché da un chiarimento della medesima Autorità che sembrava consentire l'inserimento di voci ulteriori nel Quadro di dettaglio;
- iv) l'indicazione aggregata, nella sintesi degli importi dovuti del Quadro sintetico, degli acconti per consumi e di quelli per imposte sarebbe dovuta alla poca chiarezza delle disposizioni sul punto e ciò sarebbe confermato dal fatto che anche altri esercenti hanno riportato gli acconti in forma aggregata; in ogni caso, la società ha dichiarato che a partire da gennaio 2011, con il nuovo *layout* delle bollette saranno riportati in modo separato gli acconti per servizi di vendita, per servizi di rete e per imposte.

B. Valutazione delle argomentazioni di Sorgenia

B.1 Sulle argomentazioni di carattere generale

16. Sulle deduzioni svolte dalla società si osserva quanto segue:

- i) l'adeguamento del *layout* delle bollette alla deliberazione n. 152/06 avrebbe dovuto essere avviato e concluso da Sorgenia ben prima del 2008, considerata l'entrata in vigore delle disposizioni in esame per i clienti domestici il 1 novembre 2007; tale adeguamento comporta la cessazione delle violazioni contestate, e quindi verrà preso in considerazione, sotto il profilo della gravità delle infrazioni;
- ii) la concomitanza di detto adeguamento con il procedimento culminato con la delibera ARG/com 202/09, è dovuta al tardivo recepimento della delibera n. 152/06 da parte di Sorgenia; peraltro i tempi di adeguamento alle nuove disposizioni contenute nella delibera ARG/com 202/09 sono del tutto congrui, atteso che la delibera adottata il 28 dicembre 2009 è entrata in vigore ad un anno di distanza, il 1 gennaio 2011; inoltre, il provvedimento in questione non sovverte la struttura della bolletta come delineata nella deliberazione n. 152/06 - e in particolare la presenza di un Quadro sintetico, di un Quadro di dettaglio e delle informazioni aggiuntive - ma apporta specifiche modifiche volte a recepire alcune evoluzioni del mercato della vendita al dettaglio;

- iii) il fatto che l'attività commerciale nei confronti dell'utenza domestica sia stata limitata ad un numero esiguo di clienti negli anni 2008 e 2009, può al più assumere rilevanza sotto il profilo della gravità della violazione;
- iv) le asserite difficoltà di reperire dai distributori le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla delibera n. 152/06, non sono idonee ad escludere la responsabilità di Sorgenia: la società, infatti, non ha dimostrato di avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare le violazioni contestate ed essendo un esercente professionale del settore, la diligenza all'uopo richiesta è quella prevista dal secondo comma dell'art. 1176 del codice civile; inoltre si rileva che solo alcune delle infrazioni ascritte sono connesse ad obblighi informativi dei distributori.

B.2 Sulle singole infrazioni contestate

17. Non sono condivisibili le argomentazioni svolte dalla società a sostegno della mancata indicazione nel Quadro di dettaglio dei corrispettivi unitari per l'uso delle reti e il servizio di misura. Infatti, l'art. 7, comma 9, della delibera n. 152/06 stabilisce che qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo o per fasce orarie, la bolletta deve riportare nel Quadro di dettaglio la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni o per fasce e i relativi prezzi (obbligo mantenuto nella delibera ARG/com 202/09 all'art. 14, comma 7). E ciò al fine di consentire al cliente di verificare in dettaglio gli importi addebitati per i consumi di energia elettrica. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da Sorgenia, gli Allegati 3 e 4 della delibera 152/06 prevedono espressamente (terza colonna delle tabelle ivi riportate) l'indicazione nel Quadro di dettaglio dei corrispettivi unitari. Dalle bollette prodotte dalla società - emesse nei confronti di clienti del mercato libero domestici e non domestici - l'infrazione non risulta cessata in quanto i corrispettivi unitari non sono stati indicati per scaglioni.
18. Non è rilevante il fatto che le bollette richiamino le condizioni contrattuali che prevedono il tasso di interesse di mora. Infatti, l'art. 11, comma 1, lett. c., della delibera n. 152/06 stabilisce che tale informazione deve essere riportata *nella bolletta*, per cui non è sufficiente un generico richiamo al contratto. Altrettanto irrilevante è il fatto che gli interessi di mora non sarebbero stati applicati ad alcun cliente finale, trattandosi di un illecito di mera condotta che si perfeziona a prescindere dal verificarsi di un effetto lesivo. Dall'esame delle bollette emesse nei confronti di clienti domestici e non, allegate alla memoria, tale condotta risulta cessata.
19. Non sono condivisibili nemmeno le argomentazioni svolte dalla società a sostegno della disaggregazione del "Costo CO2" e dell'"aggiornamento del prezzo" all'interno della voce "Quota energia". Infatti, come stabilito dall'art. 7 della delibera n. 152/06, il Quadro di dettaglio della bolletta deve essere conforme agli schemi predisposti dall'Autorità negli Allegati 2, 3 e 4 alla citata delibera, vincolanti per il contenuto e per le denominazioni ivi riportate. Tali schemi sono frutto del giudizio di temperamento svolto dall'Autorità - a seguito di un procedimento di consultazione aperto a tutti i soggetti interessati - tra l'esigenza di semplificazione (e dunque di leggibilità) della bolletta e quella di una maggiore attenzione al mercato e quindi all'autonomia delle imprese. A tale giudizio non può sovrapporsi quello del singolo esercente che - ritenendo di meglio soddisfare questa o quella esigenza -

decida di alterare gli schemi stabiliti dal regolatore. L'impossibilità di modificare detti schemi, ed in particolare quello relativo al Quadro di dettaglio, è stata ribadita anche nei "Chiarimenti sulla direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione" pubblicati sul sito *internet* dell'Autorità, ove si legge che "Il Quadro di dettaglio è *esaustivo* per quanto concerne le voci che si riferiscono ai corrispettivi per il servizio di fornitura di energia elettrica (uso della rete e servizio di misura, servizio di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento)". Pertanto, qualora l'esercente intenda fornire al cliente informazioni ulteriori sui corrispettivi fatturati non potrà farlo nel Quadro di dettaglio – il cui contenuto è quello stabilito dall'Autorità nei predetti schemi –, bensì nella parte della bolletta *riservata alle informazioni*, come prescritto dall'art. 6, comma 2, della medesima delibera. Peraltro, tale disaggregazione della Quota energia vendita potrebbe essere conforme alla delibera ARG/com 202/09 (art. 6, secondo comma lett. b), qualora i corrispettivi indicati ricalcassero l'articolazione prevista dal contratto di fornitura che, tuttavia, non è stato prodotto dalla società. In ogni caso la conformità alla delibera da ultimo citata riguarda il Quadro di dettaglio nella sua totalità e non solo una parte di esso.

20. Quanto all'indicazione aggregata, nella sintesi degli importi dovuti del Quadro sintetico, degli acconti per consumi e per imposte, si ritiene di accogliere le argomentazioni della società sulla possibilità di riportare in un'unica voce gli acconti per consumi e per imposte di cui al secondo alinea, punto 2, dell'Allegato 1 alla delibera n. 152/06; tale violazione, pertanto, non sussiste né con riguardo alle bollette dei clienti domestici, né per quelle dei clienti non domestici.
21. Infine, dall'esame delle bollette allegate alla memoria del 18 maggio 2010, emerge che con riguardo ai clienti del mercato libero:
 - a) domestici: persiste l'inosservanza dell'obbligo di indicare i corrispettivi fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 6, comma 1, delibera n. 152/06) e l'utilizzo di un Quadro di dettaglio non conforme all'Allegato 3 della delibera n. 152/06, in particolare la Quota Energia è disaggregata (in considerazione dell'indicazione separata del "Costo CO2" e degli "oneri di sistema, corrispettivi per uso delle reti e servizio di misura"); tale disaggregazione potrebbe essere conforme alla delibera ARG/com 202/09 (art. 6, secondo comma lett. b), qualora i corrispettivi indicati ricalcassero l'articolazione prevista dal contratto di fornitura che, tuttavia, non è stato prodotto dalla società; inoltre, la voce "costo CO2" andrebbe inserita nella macro-voce "Oneri diversi da quelli per la fornitura di energia elettrica". In ogni caso la conformità alla delibera da ultimo citata dovrebbe riguardare il Quadro di dettaglio nella sua totalità e non una parte di esso; sono, invece, cessate le infrazioni relative alla mancata indicazione dei corrispettivi unitari nel Quadro di dettaglio, all'utilizzo di un Quadro sintetico non conforme all'Allegato 1 della delibera n. 152/06, all'omessa indicazione del tasso di interesse di mora ed alla mancata indicazione del recapito del servizio guasti;
 - b) *non* domestici alimentati in bassa tensione: persiste l'utilizzo di un Quadro di dettaglio difforme dall'Allegato 2 della delibera n. 152/06, in particolare la Quota Energia vendita è ancora disaggregata; al riguardo si richiama quanto osservato alla precedente lettera a) sulla medesima infrazione; sono, invece, cessate le infrazioni relative alla mancata indicazione dei corrispettivi unitari

per l'uso delle reti e il servizio di misura nel Quadro di dettaglio, all'utilizzo di un Quadro sintetico non conforme all'Allegato 1 della delibera n. 152/06, all'omessa indicazione del tasso di interesse di mora applicato in caso di pagamento tardivo ed alla mancata indicazione del recapito del servizio guasti.

22. Pertanto, persistendo l'inosservanza dell'obbligo di indicare i corrispettivi fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 6, comma 1, delibera n. 152/06) nelle bollette dei clienti domestici e l'utilizzo di un Quadro di dettaglio non conforme agli schemi di cui alla delibera n. 152/06 nelle bollette dei clienti domestici e non domestici, sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del presente procedimento.

Quantificazione della sanzione

23. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
24. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
25. Le violazioni contestate sono raggruppabili in due tipi, individuati in ragione della tipologia di cliente finale, domestico o non domestico. Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuna delle due violazioni verrà autonomamente valutata alla luce dei sopra citati criteri.

Violazione sub a. del precedente punto 2 (relativa a clienti finali domestici)

26. Sotto il profilo della gravità della violazione, Sorgenia non ha rispettato norme poste a tutela dell'interesse dei clienti finali di ricevere documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica trasparenti e comprensibili. La bolletta, infatti, è il principale mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente finale: attraverso di essa il cliente finale può verificare i suoi consumi e la spesa che deve sostenere per la fornitura di energia elettrica, riceve importanti informazioni relative al rapporto contrattuale, ai suoi diritti ed obblighi e ad alcuni aspetti della regolazione del settore. Inoltre, in un mercato liberalizzato, come quello attuale, la bolletta rappresenta il primo strumento per valutare la convenienza delle condizioni economiche praticate e per confrontare le offerte provenienti da altri fornitori. E' pertanto necessario, nell'interesse del cliente e dello sviluppo della concorrenza, che la bolletta sia redatta in modo chiaro, comprensibile e uniforme e che le informazioni in essa contenute siano complete e trasparenti, essendo pregiudicate, altrimenti, le finalità di pubblico interesse perseguite dalla regolazione, come

- peraltro confermato dai reclami e/o dalle richieste di informazioni pervenuti agli uffici dell'Autorità.
27. Le infrazioni relative alla mancata indicazione dei corrispettivi unitari nel Quadro di dettaglio, all'utilizzo di un Quadro sintetico non conforme all'Allegato 1 della delibera n. 152/06, all'omessa indicazione del tasso di interesse di mora ed alla mancata indicazione del recapito del servizio guasti, sono cessate nel mese di febbraio 2010, pertanto, considerato che le disposizioni in questione sono entrate in vigore per i clienti del mercato libero domestici dal 1 novembre 2007, si sono protratte per poco più di due anni.
 28. Persistono, invece, le altre condotte illecite consistenti nell'inosservanza dell'obbligo di indicare i corrispettivi fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonché di utilizzare un Quadro di dettaglio conforme agli schemi stabiliti dall'Autorità e di utilizzare le denominazioni ivi previste. Tali violazioni si protraggono da lungo tempo, più di due anni e mezzo.
 29. Assume rilievo, sotto il presente profilo, il numero di clienti finali domestici serviti dalla società alla fine degli anni 2008 (circa 75.000) e 2009 (circa 140.000).
 30. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
 31. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Sorgenia non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
 32. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa euro 1.600.000.000 (unmiliardoseicentomilioni).
 33. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 160.000 (centosessantamila).

Violazione sub b. del precedente punto 2 (relativa a clienti finali non domestici)

34. Per quanto concerne il profilo della *gravità della violazione*, si rinvia al precedente punto 26.
35. La società ha dimostrato, con la documentazione prodotta, che le condotte consistenti nella mancata indicazione dei corrispettivi unitari per l'uso delle reti e il servizio di misura nel Quadro di dettaglio, nell'utilizzo di un Quadro sintetico non conforme all'Allegato 1 della delibera n. 152/06, nell'omessa indicazione del tasso di interesse di mora e nella mancata indicazione del recapito del servizio guasti sono cessate nel mese di aprile 2010; pertanto, le condotte in questione risultano essersi protratte per circa un anno e mezzo, dal 1 ottobre 2008, data di entrata in vigore delle disposizioni in esame.
36. Persiste, invece, da quasi due anni il mancato rispetto dell'obbligo di riportare un Quadro di dettaglio conforme agli schemi stabiliti dall'Autorità e di utilizzare le denominazioni ivi previste.
37. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, si rinvia al precedente punto 30.
38. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rinvia al precedente punto 31.
39. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia al precedente punto 32.

40. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 80.000 (ottantamila)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Sorgenia S.p.A., delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione n. 152/06 e dell'art. 20, comma 2, della delibera n. 156/07, nei termini di cui in motivazione;
2. sono irrogate a Sorgenia S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, due sanzioni amministrative pecuniarie pari ad un importo complessivo di euro 240.000 (duecentoquarantamila):
 - a) euro 160.000 (centosessantamila), per aver violato gli artt. 6 e 7 e gli Allegati 1 e 3 della deliberazione n. 152/06 e l'art. 20, comma 2, della delibera n. 156/07, nell'emissione delle bollette nei confronti dei clienti del mercato libero domestici;
 - b) euro 80.000 (ottantamila) per aver violato l'art. 7 e gli Allegati 1 e 2 della deliberazione n. 152/06 e l'art. 20, comma 2, della delibera n. 156/07, nell'emissione delle bollette nei confronti dei clienti del mercato libero non domestici connessi in bassa tensione;
3. si ordina a Sorgenia S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, di riportare nelle bollette del mercato libero dei clienti domestici i corrispettivi fatturati al cliente per l'uso delle reti, comprensivi delle componenti dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e nelle bollette del mercato libero dei clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione il Quadro di dettaglio, con le relative denominazioni, in modo conforme alla regolazione e di trasmettere all'Autorità la prova dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. si ordina a Sorgenia S.p.A di pagare le sanzioni di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Sorgenia S.p.A di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Sorgenia S.p.A, con sede legale in via Ciovassino, n. 1, 20121 Milano, e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

11 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis